

ADDENDUM PROTOCOLLO ANTICONTAGIO

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [Decreto Legge 229 del 30 dicembre 2021](#) si comunicano le misure di quarantena e isolamento aggiornate valide dal 31 dicembre 2021 ([rif. Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021](#)).

MISURE DI QUARANTENA CHE DEVONO ESSERE APPLICATE DAI CONTATTI STRETTI

CASO 1

Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (ovvero abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.**

MISURA

Rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo.**

CASO 2

Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici.**

MISURA

La **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo.**

CASO 3

Soggetti **asintomatici che:**

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.**

MISURA

Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

MISURE DI ISOLAMENTO CHE DEVONO ESSERE APPLICATE DAI SOGGETTI CONTAGIATI

Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

Inoltre, come previsto dall'articolo 2 comma 7-ter del [Decreto Legge 229 del 30 dicembre 2021](#), La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

3 gennaio 2022

Firma del Datore di Lavoro



U. NICO SRSL